

N. 226/2025 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE

Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 226/2025 r.g. promossa da:

Parte_1 (C.F./P.IVA *P.IVA_1*), rappresentato e difeso dall' Avv. FRANGINI ALFREDO, elettivamente domiciliata come in atti

PARTE ATTRICE OPPONENTE

contro

Controparte_1

[...] (C.F./ P.IVA *P.IVA_2*), rappresentata e difesa dall'avv. LOCATI MARCO, elettivamente domiciliata come in atti

PARTE CONVENUTA OPPOSTA

OGGETTO: Cessione dei crediti

CONCLUSIONI

Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:

Per parte attrice opponente:

Part insiste dunque per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate, che qui vengono integralmente ritrascritte.

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
in via preliminare di merito:

- rigettare le domande avversarie in quanto infondate o comunque improcedibili, essendo esse devolute alla cognizione arbitrale ai sensi dell'art. 28 del contratto di subappalto, e in ogni caso revocare, annullare e dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 3524/2024 emesso dal Tribunale di Monza il 1° dicembre 2024;

in via principale:

- accertare e dichiarare chi, tra Controparte_2
[...] (già CP_3 , sia il titolare del credito di cui alle fatture azionate monitoriamente;
 - accertare e dichiarare che nulla è dovuto da ^{Part}[...] a Controparte_2
[...] in ragione di tutte le eccezioni esposte in atti dall'opponente e, per l'effetto, revocare, annullare e dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 3524/2024 emesso dal Tribunale di Monza il 1° dicembre 2024;
- in ogni caso:
- con vittoria di spese, ivi incluse quelle del procedimento monitorio, oltre a compensi di lite, IVA e CPA.

Per parte convenuta opposta:

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:

Nel merito:

- in via principale: rigettare le avverse domande perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti nel presente atto e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
- In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, condannare Parte_1 (C.F. P.IVA_1 - P.I.: P.IVA_3), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Vicenza, Viale Dell'Industria n. 42, a corrispondere a Controparte_1 l'importo di € 441.513,91, o il maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, oltre interessi moratori ex d.lgs 231/02 e/o convenzionali dal dovuto al saldo e/o interessi ex art. 1284 comma quarto c.c., dal deposito della domanda giudiziale al saldo.*
- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre il rimborso forfettario delle spese pari al 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge*

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte_1 si è opposta al decreto ingiuntivo n. 3524/2024, emesso dall'intestato Tribunale in data 1° dicembre 2024 su ricorso di *Controparte_1* [...] per il pagamento dell'importo di euro 441.513,19 oltre interessi e spese.

Il credito azionato dalla ricorrente era stato oggetto di cessione da parte di *Controparte_2* (già *CP_3*).

Nell'atto di opposizione, *Parte_1* ha dedotto in fatto che:

- con il contratto di appalto sottoscritto in data 24 gennaio 2022, *Controparte_4* aveva affidato a *Parte_1* la realizzazione di un complesso immobiliare in un'area situata a Milano; *Parte_1* aveva a sua volta subappaltato a *Controparte_2* (già *CP_3*) la progettazione costruttiva e la realizzazione di lavori specializzati di impianti meccanici e speciali, con contratto stipulato il 7 marzo 2022 (cfr. doc. 5);

- *Controparte_2* aveva poi presentato domanda per l'ammissione al concordato preventivo ex art. 44 CCII;

- successivamente, *Controparte_2* aveva illegittimamente ceduto all'odierna opposta i crediti oggetto di questo procedimento, così violando il *pactum de non cedendo* di cui all'art. 7 del contratto di subappalto;

- anche *Controparte_2* si è riconosciuta creditrice degli importi di cui alle fatture azionate nel procedimento monitorio, sostenendo che le cessioni effettuate in favore di [...] *Controparte_1* non sarebbero opponibili alla procedura concordataria ai sensi degli artt. 96 e 145 CCII;

- in ogni caso, *Parte_1* vanterebbe una serie di contro-crediti nei confronti di *Controparte_2* [...] tali da consentire la compensazione con l'importo di cui alle fatture oggetto di decreto ingiuntivo. In forza di tali eccezioni e deduzioni, *Pt_1* ha, in via preliminare, svolto eccezione di compromesso, richiamando la clausola di cui all'art. 28 del contratto di subappalto (cfr. doc. 5), opponibile anche al cessionario. Nel merito, ha avanzato richiesta di chiamata in causa di [...] *Controparte_2* e ha eccepito l'inopponibilità a *Parte_1* delle cessioni delle fatture, stante l'assenza di data certa anteriore al deposito della domanda di concordato.

Si è ritualmente costituita in giudizio *Controparte_2* [...] contestando in via preliminare l'eccezione di compromesso sollevata dall'opponente, per essere la clausola inopponibile al cessionario. Nel merito, ha sostenuto che la cessione delle fatture avrebbe data certa anteriore alla domanda di concordato e che, per questo, sarebbe opponibile a *Parte_1*. Inoltre, ha contestato l'esistenza di crediti certi, liquidi ed esigibili in capo ad *Parte_1* tali da permettere la compensazione con l'importo di cui al decreto ingiuntivo. Per questi motivi, ha chiesto confermarsi il decreto ingiuntivo opposto previa concessione della provvisoria esecutorietà ai sensi dell'art. 648 cpc.

In sede di verifiche preliminari ex art. 171 *bis* c.p.c., non è stata autorizzata la chiamata in causa del terzo e sono stati concessi i termini per le memorie integrative di cui all'art. 171 *ter* c.p.c. In prima udienza, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, la causa è stata ritenuta di natura documentale e matura per la decisione, quindi rinviata all'udienza di discussione orale e decisione ex art. 281 *sexies* c.p.c.

È fondata l'eccezione di arbitrato sollevata dall'opponente.

L'art. 808 *ter* c.p.c., introdotto dal d.lgs. 2.2.2006, n. 40, disciplina l'arbitrato cd. irrituale o improprio o libero, che attribuisce alle parti di un rapporto giuridico la facoltà di demandare, espressamente e con forma scritta *ad substantiam*, all'arbitrato irrituale la risoluzione informale di controversie presenti o future in via alternativa, ancorché non sostitutiva – come invece accade con l'arbitrato rituale – rispetto a un giudizio ordinario. Tale procedura si conclude con una pronuncia – il lodo – avente efficacia negoziale, che le parti medesime, già con la stipula del patto compromissorio, si impegnano ad accettare quale espressione della propria volontà.

Dalla natura dell'arbitrato irrituale discendono conseguenze sia in merito al tipo di eccezione eventualmente sollevabile e in merito alla pronuncia del giudice ordinario che, nel caso di arbitrato irrituale, non potrà essere di incompetenza, come per quello rituale, bensì di improponibilità/improcedibilità della domanda giudizialmente proposta.

Inoltre, è opinione consolidata che, in considerazione della natura giuridica che contraddistingue l'arbitrato irrituale rispetto a quello rituale, data dall'intrinseca natura negoziale e non giudiziale del primo, non si applica ad esso l'art. 819 *ter* c.p.c., di talché non deve e non può essere fissato alcun termine per la riassunzione del giudizio avanti l'arbitro irrituale.

Nel caso in esame, l'art. 28 del contratto di subappalto sottoscritto tra *Parte_1* e *[...]*

Controparte_2 prevede espressamente una clausola compromissoria che devolve alla cognizione arbitrale tutte le controversie derivanti dal contratto. Nello specifico, la clausola sancisce che *“tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte da un Collegio Arbitrale di tre membri dei quali uno nominato dalla parte richiedente contestualmente alla richiesta di arbitrato, da effettuarsi con lettera raccomandata A.R., il secondo dall'altra parte con la medesima modalità entro 15 giorni dalla richiesta di arbitrato. Il terzo arbitro, con funzione di Presidente, sarà nominato da due arbitri come sopra nominati, o in difetto di accordo, entro 30 giorni dalla nomina dell'ultimo arbitro, dal presidente del Tribunale di Padova (...) Gli arbitri decideranno in via irrituale secondo diritto e le parti si impegnano fin d'ora a considerare la loro decisione, ancorché assunta a maggioranza, come manifestazione della propria volontà contrattuale ed a darvi immediata esecuzione.”* (cfr. doc. 5 pag. 29).

Ebbene, alla luce del chiaro disposto della clausola contrattuale, sono devolute alla cognizione arbitrale tutte le controversie che possono insorgere in relazione al contratto di subappalto de quo, dunque, anche quella in rilievo nel caso di specie, avente ad oggetto il pagamento di fatture emesse proprio in esecuzione del ridetto contratto.

Viene contestato dall'opposta *Controparte_2* che tale clausola non sia opponibile nei suoi confronti, considerata la sua qualifica di mera cessionaria del credito e non anche del rapporto contrattuale.

La giurisprudenza di legittimità, in tema di circolazione della clausola compromissoria in caso di cessione del credito, ha ritenuto che, mentre al cessionario è precluso invocare la clausola compromissoria nei confronti del debitore ceduto, di contro, quest'ultimo può sollevare l'eccezione di compromesso qualora il cessionario lo abbia citato in giudizio avanti il Tribunale.

Tale principio giurisprudenziale trova la sua *ratio* in un'equa interpretazione delle regole normative in tema di cessione del credito, finalizzate ad evitare che il cessionario di un credito si avvantaggi illegittimamente delle clausole contrattuali da lui non stipulate e che, dall'altro lato, il debitore ceduto non si ritrovi invece a subire un pregiudizio derivante da una cessione a cui è rimasto estraneo.

Così, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ritenuto che il cessionario del credito sorto da un contratto contenente una clausola compromissoria non possa sollevare eccezione di compromesso: *“Se (...) il subentro del cessionario nel distinto negozio compromissorio è escluso (secondo la prevalente giurisprudenza) nel caso di cessione del contratto nel quale la clausola è inserita, ai sensi degli artt. 1406 e seguenti c.c., a maggior ragione deve ritenersi che il subentro non si verifichi nell'ipotesi di mera cessione di un credito nascente dal contratto nel quale è inserita la clausola. Ed infatti, la cessione di credito, che il creditore può effettuare anche senza il consenso del debitore (art. 1260, comma 1, c.c.), ha un effetto più circoscritto rispetto alla cessione del contratto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivante al cedente da un precedente contratto, e non determina il trasferimento dal cedente al cessionario dell'intera posizione giuridica contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi (...) Conseguenza che il cessionario di credito nascente da contratto nel quale sia inserita una clausola compromissoria non subentra nella titolarità di tale negozio, autonomo e distinto rispetto al contratto al quale aderisce, e non può pertanto avvalersi a suo favore (come pretende nella specie la Pt_2 della clausola nei confronti del debitore ceduto)”* (Cass., SS.UU., 17 dicembre 1998, n. 12616).

La giurisprudenza richiamata da parte opposta si riferisce proprio a tale principio, ma nel caso di specie l'eccezione è stata sollevata dal debitore ceduto e non dal cessionario.

Le stesse Sezioni Unite sopra citate hanno, infatti, al contempo osservato che, di contro, il debitore ceduto è legittimato a far valere la clausola compromissoria e, nello specifico, *“Con l'affermato principio non contrastano le sentenze di questa Corte che, nel caso di cessione di credito nascente da contratto munito di clausola compromissoria, hanno riconosciuto al debitore ceduto la facoltà di opporre la clausola al cessionario (...). Si tratta invero di pronunce che hanno esaminato la questione non già con riferimento alla posizione del cessionario del credito, bensì con riferimento alla posizione del debitore ceduto, sottolineando l'esigenza di non privarlo della facoltà di avvalersi della clausola compromissoria nei confronti del cessionario. Hanno invero rilevato che: “se così non fosse, il debitore ceduto, che in virtù della clausola ha il diritto di far decidere da arbitri le controversie sul credito, si vedrebbe privato di tale diritto in forza di un accordo intervenuto tra cedente e cessionario, ed al quale egli è rimasto estraneo”. Non viene quindi in considerazione il fenomeno del subentro del cessionario del credito nel negozio compromissorio, con conseguente acquisizione della facoltà di avvalersi della clausola, da ritenersi precluso, come già rilevato, in ragione del principio dell'autonomia del detto negozio, ma risulta sostanzialmente applicato il principio, non sancito normativamente dagli artt. 1260 e seguenti c.c., ma del tutto pacifico in dottrina ed in giurisprudenza, della trasferibilità delle eccezioni che il debitore ceduto avrebbe potuto opporre al creditore originario. Posta la premessa che una modificazione soggettiva del rapporto che si verifica anche contro la volontà del debitore non può arrecare pregiudizio alla posizione di quest'ultimo, si afferma infatti che nella cessione del credito il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all'originario creditore (...). E tra le menzionate eccezioni va ritenuta compresa anche quella, di natura processuale, derivante dal negozio compromissorio stipulato con l'originario creditore ed inserito nel contratto dal quale nasce il credito ceduto”* (cfr. Cass., SS.UU., 17 dicembre 1998, n. 12616 e, in senso conforme, Cass., Sez. II Civ., 21 novembre 2006, n. 24681; Cass., Sez. VI Civ., 28 dicembre 2011, n. 29261; Cass., Sez. I Civ., 19 settembre 2003, n. 13893; Cass., Sez. I Civ., 21 marzo 2007, n. 6809).

Nello stesso senso, e richiamando i principi espressi dalla Suprema Corte (di recente ribaditi da Cass., Sez. I Civ., 14 giugno 2019, n. 16127), si è pronunciata anche la più recente giurisprudenza di merito, anche in un analogo caso di opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. Trib. Milano sent. n. 8379/2016).

Per questo motivo, ritenuta fondata l'eccezione di compromesso tempestivamente sollevata da parte opponente, va dichiarata l'improponibilità/improcedibilità dell'azione monitoria avanti il Tribunale di Monza e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 3524/2024.

Considerato che, dall'applicazione del principio di cui sopra discende che, nella fattispecie per cui è causa, qualsiasi scelta processuale avrebbe compiuto la cessionaria odierna opposta (iniziare un procedimento arbitrale o un procedimento davanti al giudice ordinario), il debitore ceduto avrebbe avuto a disposizione un'eccezione pregiudiziale idonea a paralizzare l'iniziativa avversaria, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:

1. Dichiarare l'improponibilità delle domande avanzate nel procedimento monitorio in forza della convenzione di arbitrato irrituale pattuita *inter-partes* e, per l'effetto:
2. Revoca il decreto ingiuntivo n. 3524/2024 emesso dal Tribunale di Monza in data 1.12.2024;
3. Spese compensate.

Così deciso in Monza, in data 9.10.2025

Il Giudice
Chiara Binetti